

TERMINATIONE ,

ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illuſtrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.}

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito d' Ogli , Sali , e Tabacchi ;
L' Anno 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerale , Con Privilegio.

ЕИОИТАИМЯТ
АГІЛАТІ АКІДО ТІ
АСКОДІ СІЛІЧІЛІ
ІИАМІЯ ГЯНІР
ІИГОДОМ ІНІДІВІ
АСОІДІМ ІІІАХІ



А В О Д А Б И

• Генрих Гейне • Генрих Гейне • Генрих Гейне • Генрих Гейне •



NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.}

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



A troppo scandolosa temerità di chi in onta di tanti publici divieti , studia fraude , e pregiuditii al patrimonio de Datii , & particolarmente à quello dellli Ogli , Sali , & Tabacchi , eccita la autorità demandata dal Serenissimo Maggior Consiglio al Sindicato Nostro , & insieme l' atten-
tione all' adempimento delle Commissioni ingionteci , perche restino estirpate , e cor-
rette così dannate contrafattioni ; E però con il presente Pro-
clama intendendosi , che facci l'effetto di republicar le tante Leg-
gi , e Decreti in tal materia si fa saper .

I.

Che non vi sia alcuno di che grado , e conditione esser si voglia , niuna eccettuata , che ardisca d'introdurre nello Stato Ogli , Sali , e Tabacchi , ne in poca , ne in molta quantità à danno della publica Cassa , ò de publici Partiti , sotto le pene di Corda , Prigione , ò Galera rispettivamente , e Bando con la confiscatione de Beni , & anche della Vita , oltre la perdita delli Animali , Carri , e Barche , che fossero ritrovate con li Contrabandi ; E perche sommamente importa di togliere la scandalosa audacia , che si fente introdotta di unirsi li Contrabandieri , e di caminar armati in truppa , per far fronte agl' usi della Giustitia , e protegger le loro dannate contrafattioni , il che è immediate opposto ai diritti del Principato ; Dovendosi perciò contra tal sorte di gente temeraria , & infesta proceder con le pene più visibili , sollecite , e rissolute , resta da Noi Decre-tata assolutamente per Costoro retenti , e convinti , che siano la pena della Vita , & acciò l' esecuzione succeda senza ritardi siano fatti Morir Moschetadi , onde il loro Castigho serva di Esempio à frenare così sfrontate delinquenze .

II.

Che resti espressamente proibito , à quelli , che si essercitano sopra li Porti , ò altri passi , e Canali il Traghettare di giorno , ne di notte , sotto alcun pretesto li Conduttori di tali Contrabandi ; E contravenendo faranno Corretti , con le pene di Bando , Prigione , e Galera , e nel caso di violenza , che li venisse usata , dovranno per la loro indemnità notificarla alla Giustitia per le proprie deliberationi .

III.

Habbino special incarico li Massari , Degani ; Consiglieri & Hu-

& Huomini delli Comuni d' invigilare , e di usare ogni diligenza , per impedire detti Contrabandi ; Dovendo in ogni caso toc-
car la Campana à Martello , e darsi mano l' uno , con l' altro , per inseguire , e fermar à tutto poter li Contrabandieri , che transitassero per le loro Ville , e pertinenze , & insieme li Car-
ri , & Animali con li Contrabandi , in pena di Prigion , Gal-
era , e Bando perpetuo ; Et adempindo alle loro imcomben-
ze , come si rendono degni di premio , così per li Contrabandi arrestati li farà data non solo metà di tutto il ritratto de Gar-
ri , Animali , & altro con che fossero condotti li Contrabandi medesimi , ma la portione ancora spettante alli Partitanti ; e per
la retentione di cadauno delli Contrabandieri , oltre li beneficij
tutti disposti dalle Leggi à prò de captori , quando siano con-
vinti li Rei , saranno con tutta prontezza esborsate del proprio
danaro dalli Partitanti de Sali , lire quattrocento de piccoli , che
sono la metà di più del praticato per l'avanti , e dalli Partitanti
de Tabacchi lire Cento ottanta sei , che così hanno assentito ;
Da esser tali assegnationi divise in tre parti , cioè un terzo alli
Massari , e Capi delli Comuni , & due terzi alli Huomini di Co-
mun da ripartirsi solamente tra quelli , che con le loro persone ,
& Armi si fossero attualmente impiegati in detta fontione ; Men-
tre contro quelli , che , ò per incuria , ò per malitia non fossero
accorsi , ne havessero prestato il loro impiego , dovrà anzi esser
proceduto per il loro castigo .

I V.

Se però dalli sudetti Massari , Degani , Consiglieri , e Capi
delli Comuni fosse trascurato il tocco della Campana à Martel-
lo , e di fermar li Contrabandieri , ò vivi , ò Morti in caso di
resistenza , e lasciassero nelle loro Comunità praticar la vendita
d' essi Contrabandi siano , e s'intendano , oltre le pene di so-
pra espresse , tenuti , & obligati al rissarcimento di quei danni ,
che havesse riffentito il publico , ò privato Interesse dei Parti-
tanti , al qual rissarcimento , e con la risserva della Crimina-
lità ,

lità , sarà pur tenuto chiunque comprasse , ò havesse comprato
delli Contrabandi sudetti .

V.

Se non ostante il tenor di tali divieti , e provisioni sortisse al-
li Contrabandieri di sottrarsi dalle osservazioni , & insecurioni ,
resta espressamente vietato à chi si sia di comprar , ò ricever
sotto qualunque colore , ò pretesto alcuna benché minima quan-
tita d' Ogli , Sali , e Tabacchi , ne tenirne in Casa sotto le pe-
ne di Prigione , Galera , & anche della Vita , e di Bando per-
petuo con la confiscatione de Beni à misura della robba com-
prata , ò ricevuta ; Alle quali pene s'intenderanno particolar-
mente sottoposti quelli Botteghieri , che fattane la compreda
vendessero di tali Contrabandi sotto specie di Tabacchi , Ogli ,
e Sali Venetiani , intendendosi obligati li Mariti per le Mogli .

V I.

Per venire in chiaro delle trasgressioni resta eccittato ogn'uno
à svelare anche con Polizze secrete dentro le Casselle esposte li
Contrabandi , Contrabandieri , e li loro fautori , Spaleggiatori ,
e Ricettatori ; Potendo tanto li passadori , quanto li Huomini di
Comun accusarsi l'uno contro l'altro , così il Venditore , & il Com-
pratore , il Compagno , e l'altro Compagno , promettendoli la Se-
cretezza , & indulto della propria Colpa , convinti però , che siano
li Rei , & in oltre conseguiranno li denontianti li benefitij tutti pre-
scritti , e concessi dalle Leggi .

V I I.

E perche abominevoli , e degne di più csemplari castighi sono le
intelligenze , e collusioni dei Ministri della Giustitia , che in vece d'
invigilare all' Estirpatione de Contrabandieri , fomentano , con
scandalo , e detrimento Publico per li loro dannati provecchij la fa-
cilità

cilità alle contrafattioni, saranno col mezo delle sudette Casselle ricevute le Denontie per devenire alle più rissolute deliberationi, onde habbino li colpevoli à restar severamente puniti; Promettendo alli Denontianti, che oltre la inviolabile secretezza con seguiranno tutti gli beneficii, che sono assignati, e prescritti dalle publiche deliberationi.

V I I I:

Rilevati veramente li delinquenti con il mezo delle dette Denontie, & accuse, ò dei Processi formati ex Officio, ogn'uno che fosse ritrovato fautore, ò ricourator de Contrabandieri sarà severamente punito con castigo adeguato alla sua Colpa, oltre l'emenda d'ogni danno per l'intiero risarcimento delli Dacij defraudati, nelle quali pene s'intenderanno parimente incorsi quelli Osti, che li alloggiassero, e li prestassero assistenza.

V I V:

Quanto alli Tabacchi resta pure prohibito ad'ogni sorte di Personae, niuna eccettuata, etiam nelle Giurisdictioni, e Conventi di seminar, far seminar Tabacchi, ò sia Erba Regina, ne in poca, ne in molta quantità, ne coltivarla nei loro Terreni, Horti, Brolli, e Giardini sotto le pene di sopra espresse. Incaricando sopraciò li Massari, e Degani delle Comunità ad invigilar nelle Ville, e li giurati delle Contrade nelle Città, per portar à Noi le notitie, e Denontiar li Contrafattori, in pena della Prigione.

X.

Saranno pur soggetti alle pene cominate tutti quelli, niun eccezioso, passaggieri, Corrieri, Postiglioni, Soldati, Barcaroli, & altri di che conditione esser si voglia si facessero lecito di vender, ò far vender in qual si sia anche minima quantità di Tabacchi raccolti da tali impianti, ò capitati di Contrabando, così nelle Case private, come nelle Strade, e Mercati, e saranno puniti severamente, tanto

tanto li Proprietarij, quanto li Conduttori, Barcaroli, ò altri, potendo gl'uni, e gl'altri colti, che siano infraganti esser retenti dalli Officiali, e Ministri, e lo stesso di quelli, à quali fossero nelle proprie Case ritrovati Tabacchi di Contrabando, come si pratica degli Ogli, e de Sali.

X I.

Sarà di continuo tenuto aperto processo d'Inquisitione, & ex Oficio con l'auttorità, e rito impartitaci dal Eccelso Consiglio per rillevare non solo li Contrabandi, e Contrabandieri, ma qualunque altro, che ardisse di prestare ad essi qual sì sia sorte di fomento, spalleggio, protezione, ricorso, e conspirasse, con violenze, e prepotenze à danno de publici Datij, promettendosi l'impunità à complici quando non fossero gl'auttori principali, ò mandanti.

Et il presente dovrà esser stampato, publicato, e trasmesso alli Giurisdisentij, ò Vicarij per esser parimente publicato, & affisso in tutti li luochi delle loro Giurisdictioni, & in oltre trasmesso à tutti li Parochi delle Ville, e Terre Essenti, e non Essenti, Privilegiate, e non Privilegiate, perche in ogni prima Domenica del Mese sia indispensabilmente letto, e notificato nel maggior concorso del Popolo, & affisso sopra le Porte delle Chiese, e consegnato pure alli Gaetaldi delle Barche, e Burchi, e dove occorresse per la sua inviolabile esecuzione, &c.

Dal Sindicato in Padova li 23. Gennaro 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

[Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.